

STATUTO

IL TARLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GORIZIA GO VIALE XXIV MAGGIO 5

Numero REA: GO - 70569

Codice fiscale: 01087030316

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-05-2007 - Statuto completo	2
--	---



Avv. ALESSANDRO DELFINO
NOTAIO

STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
"IL TARLO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

TITOLO I

Art.1 - Denominazione

È costituita una società cooperativa denominata "IL TARLO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

Ai fini di un'opportuna assistenza e per gli obblighi inerenti alla vigilanza sulle cooperative, ai sensi della L.R. 20 novembre 1989 n.79, la società aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane tramite l'organismo provinciale dell'Unione Provinciale di Gorizia.

Art.2 - Sede

La sede legale della società cooperativa è posta nel Comune di Gorizia.

Le operazioni di trasferimento in un Comune diverso della sede legale sono di competenza dei soci e comportano la modifica dell'atto costitutivo. È invece attribuita alla competenza dell'Organo amministrativo la facoltà, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di istituire, trasferire o sopprimere filiali, dipendenze, unità locali, cantieri e depositi di materiali, anche presso terzi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative a mutualità prevalente, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Qualora la società dovesse superare i limiti previsti dall'art.2519 secondo comma cod.civ., relativi al numero dei soci cooperatori ed all'attivo patrimoniale, dovrà essere senza indugio convocata l'Assemblea dei soci per l'adeguamento del presente Statuto alle disposizioni sulla società per azioni.

Art.3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31.12.2030 (trentuno dicembre duemilatrenta) e la stessa potrà essere prorogata, con decisione dei soci, prima della scadenza del termine.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.4 - Scopo ed oggetto

La Cooperativa, considerata a tutti gli effetti una Cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art.111-septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, conformemente alla Legge 8 novembre 1991 n.381, non ha scopo

di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività di impresa indicate nel presente articolo finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi dell'art.1 lett.b) e dell'art.4 della citata Legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della Legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Considerato lo scopo mutualistico, definito nelle premesse, la Cooperativa ha come oggetto:

- la gestione relativa agli ordini in arrivo e partenza, le prestazioni di servizi logistici di stoccaggio merci e la gestione di magazzino;
- l'assunzione di varie lavorazioni durante le fasi produttive in generale ed a titolo esemplificativo, ma non riduttivo, di lavori di preparazione, come sezio-

natura di legname e di altri prodotti primari, di assemblaggi di elementi grezzi e finiti della produzione, di finitura, di verniciatura e di completamento delle varie fasi produttive in generale, di lavorazioni di manutenzioni meccaniche, elettriche ed elettroniche dei macchinari di produzione, di controllo e di sistemazione di prodotti finiti;

- l'assunzione di lavori di carpenteria, di demolizioni e di montaggio di impianti industriali;
- l'esercizio dell'attività di facchinaggio, anche con l'ausilio di mezzi meccanici e delle operazioni preliminari e complementari della stessa, quali insacco, imballo e pulizie;
- l'assunzione di lavori di traslochi e di tutte le operazioni annesse, di interventi di manutenzione, di installazione e di riparazione di mobili, di arredi e di elettrodomestici, di tinteggiatura e di intonacatura di pareti;
- l'assunzione dei lavori di cui sopra da enti pubblici, statali, parastatali locali, da aziende private o da privati, sia direttamente che tramite organismi consortili, partecipando anche ad aste pubbliche, a licitazioni private ed ad altre forme di gare;
- l'istituzione o la gestione di cantieri, di stabilimenti, di officine, di impianti e di magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- l'effettuazione di trasporti per conto proprio o per conto terzi;
- l'assunzione di lavori di manutenzione industriale, di pulizie in genere e di guardiania;
- l'assunzione di lavori di manutenzione di parchi, di giardini e di campi sportivi;
- l'esecuzione della raccolta differenziata di rifiuti urbani, agricoli ed industriali e la gestione di centri di raccolta di materiali riciclabili;
- il compimento di attività lavorative affini a tutte le operazioni commerciali che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività di cui ai punti precedenti.

La società potrà quindi svolgere qualunque altra attività che risulti direttamente connessa od affine con quelle precedentemente elencate, nonchè partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti con enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa, nel rispetto della normativa vigente, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutuali-

stico e del proprio oggetto sociale principale.

A tal fine potrà:

- a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;
- b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;
- c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;
- d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;
- e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;
- f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545-septies cod.civ..

La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'art.12 della Legge 17 febbraio 1971 n.127 e successive modificazioni, con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

Tale sezione di attività dovrà essere conforme alla vigente delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994, in relazione all'art.11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 e alla conseguente normativa secondaria e sarà disciplinata secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dall'Assemblea ordinaria ai sensi del successivo art.23 dello Statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.

TITOLO III

SOCI

Art.5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Se il numero dei soci è inferiore a nove tutti i

soci debbono essere persone fisiche.

Possono essere soci cooperatori:

a) le persone in situazione di svantaggio, come individuate dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia ed in generale tutti i lavoratori, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente all'attività sociale ed attivamente collaborare per il raggiungimento delle finalità sociali e degli scopi mutualistici; tali soci assumono anche la denominazione di soci lavoratori, ai sensi di legge;

b) le persone fisiche, con qualsiasi titolo professionale, che manifestino la volontà di esplicare in seno alla cooperativa un'attività di volontariato che sia attinente agli scopi della cooperativa stessa; tali soci assumono anche la denominazione di soci volontari ai sensi della Legge 381/91 e della L.R. 7/92;

c) gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art.14 della Legge 31 gennaio 1992 n.59.

Qualora i soci svantaggiati difettino dei requisiti di capacità d'agire essi saranno rappresentati, nel rapporto associativo instaurato con la cooperativa ed a termini di legge, dal loro legale rappresentante.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

Il socio volontario, come sopra definito, non percepirà alcuna retribuzione o ristoro, sia dalla cooperativa sia dagli utenti dei servizi, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti per la totalità dei soci.

I soci volontari, il cui numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci, sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Nella gestione dei servizi socio sanitari ed educa-

tivi effettuati in applicazione dei contratti stipulati con Amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio.

Art.6 - Soci speciali

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lett.a) del comma precedente l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lett.b) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè temporaneamente in misura parziale, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, assunta in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso le quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, come previsto dal presente Statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare e di esercitare il voto nelle assemblee sociali fatta eccezione per le deliberazioni

riguardanti lo scioglimento anticipato della società ed i casi previsti alle lettere c), d), e) e g) del successivo art.21.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono rappresentare in Assemblea altri soci ed essere eletti alle cariche sociali.

Gli stessi possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal successivo art.11 del presente Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal successivo art.12 del presente Statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo art.8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal successivo art.12.

Costituiscono in particolare cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal citato art.12 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa.

Art.7 - Ammissione

La domanda di ammissione a socio va indirizzata all'Organo Amministrativo e deve contenere:

- a) le generalità, residenza e domicilio se trattasi di aspirante socio persona fisica;
- b) la denominazione e sede legale, nonché i dati iden-

tificativi del legale rappresentante se trattasi di aspirante socio persona giuridica o ente comunque diverso dalla persona fisica;
c) il numero di codice fiscale e dell'eventuale partita I.V.A.;
d) l'attività di lavoro svolta o che si intende svolgere e le proprie caratteristiche personali e professionali in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto;
e) l'ammontare delle quote di partecipazione che si intendono sottoscrivere;
f) la qualifica di socio cooperatore lavoratore, o volontario che si intende rivestire;
g) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
h) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al successivo art.29 del presente Statuto;
i) ogni altra notizia richiesta dall'Organo Amministrativo ai fini del coordinamento con le finalità mutualistiche del presente Statuto.

Per le persone giuridiche la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e la stessa deve essere corredata dalla delibera assunta dall'Organo sociale competente, dall'indicazione della persona fisica designata alla rappresentanza e da documentazione idonea a comprovarne i poteri e l'assenza dello stato di liquidazione, fallimento e concordato della società.

L'ammissione è deliberata dall'Organo amministrativo tenuto anche conto di quanto stabilito dal precedente art.6 per i soci che apparterranno alla categoria speciale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'Organo amministrativo, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, deve motivare l'eventuale rigetto comunicandolo agli interessati.

Il proponente la domanda, entro 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di diniego, può chiedere che, sulla stessa, si pronunci l'Assemblea dei soci la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della convocazione immediatamente successiva.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo amministrativo quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data del-

L'Assemblea stessa.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio annuale, deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente art.6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'art.2519 comma 2 cod.civ., gli amministratori devono convocare l'Assemblea per la modifica dello Statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori nel libro dei soci, solo successivamente a tale modifica.

Art.8 - Obblighi dei soci

Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:

- a) di versare il capitale sottoscritto, nonché le somme previste dal successivo art.10;
- b) della scrupolosa osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e di tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) di partecipare all'attività sociale per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di socio;
- d) di prestare la propria opera in cooperativa con correttezza e buona fede secondo le finalità sociali e mutualistiche e le disposizioni previste dal presente Statuto e dai regolamenti interni;
- e) di usufruire dei servizi e delle attività poste in essere dalla cooperativa;
- f) di concorrere alle spese della società in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima e conformemente alle decisioni assunte dagli organi sociali competenti;
- g) di non svolgere attività concorrente con quella della cooperativa;
- h) di non acquisire la qualifica di soci in altre società o consorzi che esercitino un'attività concorrente con quella della cooperativa, salva la preventiva autorizzazione da parte dell'Organo amministrativo.

Art.9 - Diritti dei soci

Eccettuato quanto stabilito dal precedente art.6 per i soci appartenenti alla categoria speciale, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri

sociali, nonchè i documenti relativi all'amministrazione.

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Art.10 - Adempimenti nuovi soci

Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dall'Organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a tre volte il valore minimo della quota di partecipazione come determinato nel presente Statuto.

Le somme versate dal nuovo ammesso a titolo di tassa di ammissione s'intendono versate quale indennità forfetaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo.

Il versamento del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere eseguito entro 1 (uno) mese dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione della domanda ovvero nel diverso termine stabilito dall'Organo amministrativo.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti del capitale sottoscritto dai soci durante l'esistenza della cooperativa.

Art.11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio può recedere dalla società qualora:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) sia in possesso dei requisiti di legge per godere della pensione di anzianità o vecchiaia;
- d) sia in possesso di altri gravi e comprovati motivi.

Spetta all'Organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma delle legge e del presente Statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso non può essere parziale.

La richiesta di recesso deve essere comunicata alla

società a mezzo lettera raccomandata e gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento comunicando, al socio, l'esito dell'esame.

Qualora non sussistano i presupposti per il suo accoglimento, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che potrà attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art.29 entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico.

L'Organo amministrativo, a sua discrezione, potrà tuttavia, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.12 - Esclusione

L'esclusione dalla cooperativa è deliberata dall'Organo amministrativo nei casi previsti dalla legge.

L'Organo amministrativo potrà altresì deliberare l'esclusione del socio:

- a) che, perduti i requisiti per l'ammissione o comunque non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;
- b) che, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'Organo amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto, nonché delle somme determinate nel precedente art.10;
- c) che sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5 o che comunque svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza con la cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- e) che violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società e ciò anche con riferimento all'ultimo comma dell'art.29 del presente Statuto;
- f) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'art.2476 cod.civ. come richiamato e disciplinato dal precedente art.9;
- g) non adempia, senza giustificato motivo e previa in-

timazione dell'Organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa.

Per i soci lavoratori costituiscono inoltre causa di esclusione, nei casi e con le modalità previste dal regolamento interno di cui all'art.6 della Legge 142/01, la cessazione del rapporto di lavoro afferente la prestazione mutualistica, nonché le situazioni di grave inadempimento nell'espletamento dell'attività lavorativa come identificate dal medesimo regolamento interno.

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, l'Organo amministrativo, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo di lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento.

In tali casi, trascorso il termine fissato, l'Organo amministrativo, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato, mediante lettera raccomandata, al socio interessato il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art.29.

L'esclusione ha effetto dalla sua annotazione nel libro dei soci da farsi, senza indugio, a cura degli amministratori.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti con effetto dall'annotazione di cui sopra.

Art.13 - Morte del socio

In caso di morte del socio il rapporto sociale e mutualistico si sciogliono ed il rimborso ai suoi eredi e/o legatari delle quote sociali, per l'importo effettivamente versato, avverrà nella misura e con le modalità di cui al successivo art.14.

Gli eredi e/o i legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di rimborso, un atto sostitutivo di notorietà dal quale risulti che sono gli unici aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347 secondo e terzo comma cod.civ..

Art.14 - Rimborso delle quote

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari

del socio deceduto, nonchè i liquidatori dei soci diversi dalle persone fisiche, hanno diritto al rimborso del valore nominale delle quote sociali per l'importo effettivamente versato aumentato delle rivalutazioni eventualmente operate ai sensi del successivo art.20 del presente Statuto.

La liquidazione avverrà sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

La richiesta di rimborso dovrà essere presentata in forma scritta ed il relativo pagamento dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso delle quote assegnate al socio ai sensi degli art.2545-quinquies e 2545-sexies cod.civ. può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote qualora, lo stesso, non sia richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato.

Il valore delle quote sociali per le quali, entro il suddetto termine, non sia richiesto il rimborso sarà devoluto alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente art.12, lettere b), c), d), e), f) e g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione.

La cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, come sopra determinato o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, con il credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'art.1243 cod.civ..

Art.15 - Responsabilità del socio uscente

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento di conferimenti non versati, per 1 (uno) anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, la decadenza, l'esclusione o la cessione delle quote di partecipazione.

Nel caso di insolvenza della società entro 1 (uno) anno dallo scioglimento del rapporto associativo, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi o legatari del socio defunto.

Al socio che cessa di far parte della cooperativa si applicano altresì le altre disposizioni previste dall'art.2536 cod.civ..

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art.16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di cui all'art.2480 cod.civ., la cooperativa potrà emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art.2483 cod.civ. e dell'art.111-octies disp.att. cod.civ..

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa Assemblea, saranno stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2483 cod.civ.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Con tale deliberazione l'Assemblea stabilisce altresì i compiti che sono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli artt.2541 e segg. cod.civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

TITOLO V

RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI

Art.17 - Rapporto mutualistico e ristorni

Il conferimento dell'opera dei soci lavoratori ha ordinariamente luogo quale concreta attuazione del rapporto sociale intercorrente con la partecipazione alla cooperativa.

Il conferimento dell'opera dei soci lavoratori è inoltre disciplinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, secondo le altre forme stabilite dal regolamento interno, ivi comprese la forma subordinata, la forma autonoma o professionale, la collaborazione coordinata e continuativa, nonché ogni altra forma.

In tali casi il regolamento interno dovrà stabilire una specifica disciplina e remunerazione per ciascuna forma di prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soci.

La remunerazione delle prestazioni dei soci lavoratori, tenuto conto della prevalente natura sociale del rapporto instaurato tra il socio lavoratore e la cooperativa, nonché della preminenza dei risultati economici e dell'andamento gestionale ed economico della cooperativa stessa dovrà quindi essere compatibile con le risultanze del bilancio ed eventualmente compensata.

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio sociale sarà pertanto rapportato alla quantità ed alla qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli stessi conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati dallo specifico regolamento interno, approvato dall'Assemblea dei soci ai sensi del presente Statuto, che disciplinerà le modalità di prestazione dell'attività lavorative secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio, anche in conformità al regolamento interno adottato, potrà essere quindi integrato nel corso ovvero al termine dell'esercizio stesso mediante il ristorno dell'avanzo o del disavanzo della gestione mutualistica che saranno determinati al netto di tutti i costi e gli oneri di competenza, ivi compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari.

L'Assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, a favore dei soci lavoratori, l'erogazione dei trattamenti economici previsti dall'art.3 comma secondo, lett.b) della Legge 142/01, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo regolamento.

Al termine di ciascun esercizio, l'eventuale avanzo di ciascuna gestione mutualistica potrà essere ripartito tra i soci interessati, a titolo di ristorno, in proporzione alla quantità e qualità di specifico scambio mutualistico posto in essere dal singolo socio nel corso dell'esercizio, secondo quanto stabilito dagli appositi regolamenti interni i quali - in via generale - debbono sempre considerare quanto previsto dagli artt.2516 e 2545-sexies cod.civ. ed in particolare la parità di trattamento tra i soci nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici e la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere.

In particolare la ripartizione del ristorno tra i

singoli soci lavoratori in rapporto alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi potrà avere luogo sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica/professionalità;
- eventuale stato di disagio o svantaggio;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza nella società;
- tipologia del rapporto di lavoro;
- produttività.

L'Assemblea può deliberare l'erogazione dei ristori a ciascun socio:

- a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;
- b) l'aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art.2525 cod.civ..

TITOLO VI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art.18 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è ripartito in quote di partecipazione del valore nominale ciascuna di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), detenute dai soci.

La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

I limiti di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso di:

- conferimenti beni in natura o di crediti;
- attribuzione del ristorno al capitale sociale ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2545-sexies cod.civ..

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Art.19 - Caratteristiche delle quote di partecipazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute, con effetto verso la società, se la cessione o la sottoposizione a pegno non sono autorizzate dall'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata precisando i requisiti del cessionario.

Salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta)

giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le quote per le quali abbia richiesto l'autorizzazione e l'Organo amministrativo deve iscrivere nel libro dei soci il cessionario a condizione che, questi, abbia i requisiti previsti dall'art.5.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro tale diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art.29.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.20 - Esercizio sociale, bilancio ed utili

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo, previa redazione di esatto inventario, provvede alla formulazione del bilancio d'esercizio nelle sue componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa corredandolo, qualora obbligatorio per legge, con la relazione sulla gestione.

Il bilancio, unitamente all'eventuale relazione sulla gestione ed alla relazione del Collegio Sindacale ovvero dell'incaricato al controllo contabile se nominati, deve restare depositato in copia nella sede sociale affinché i soci ne possano prendere visione, ai sensi dell'art.2429 cod.civ..

La relazione sulla gestione ovvero, nel caso di bilancio redatto in forma abbreviata, la nota integrativa, dovrà contenere, a norma di legge:

- le indicazioni relative alla mutualità, a norma dell'art.2513 cod.civ.;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'art.2528 cod.civ.;
- i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'art.2545 cod.civ.;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'art.2545-sexies cod.civ.;
- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.

Gli avanzi netti di gestione saranno così destinati:

- a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della Legge 59/92;
- c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a

titolo di ristorno anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previsto dall'art.2525 cod.civ.;

d) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purchè nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;

e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo art.34;

f) un'ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art.16;

g) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;

h) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

L'Assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio sia devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).

Fermo restando il disposto del successivo art.34, il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

TITOLO VIII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art.21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongano alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente Statuto;

b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del

ristorno e la distribuzione degli utili;
c) la nomina degli amministratori, la struttura dell'Organo amministrativo ed eventualmente la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
d) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, in quanto previsto dalla legge o dal presente Statuto, nonché dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
f) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
g) la decisione di compiere operazioni che comportino sostanziali modifiche all'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art.2479-bis cod.civ..

Art.22 - Assemblee

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo per gli adempimenti di legge ed ogni qual volta lo stesso lo ritenga utile alla gestione sociale.

L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale qualora nominato oppure da almeno un terzo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea ha luogo mediante avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare a mezzo lettera ai soci ed ai membri del Collegio Sindacale, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Organo amministrativo a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel terzo comma potrà usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dal Comune della sede sociale purchè nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Art.23 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente

costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto di voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto ad eccezione:

- dei casi previsti dalle lettere a), e), g) ed h) del precedente art.21 e dall'ultimo comma del successivo art.34 per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza di tutti soci aventi diritto al voto;
- del caso di soppressione della clausola arbitrale di cui al successivo art.29 per il quale è necessario il voto favorevole dei due terzi di tutti soci aventi diritto al voto.

In ogni caso la deliberazione assembleare si intende adottata quando sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sono altresì presenti o informati della riunione tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni delle assemblee sono vincolanti per tutti i soci, fatto salvo il diritto di recesso per quelli non intervenuti o dissenzienti.

Il diritto di recesso non può essere esercitato per le deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società.

Art.24 - Votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea hanno sempre luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

Art.25 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica l'art.6 del presente Statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della società ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate e che abbia diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni degli artt.2370 e 2372 cod.civ..

Art.26 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente: in caso di assenza anche di questi da persona designata, a maggioranza, dai presenti all'Assemblea.

Essa provvede altresì alla nomina di un Segretario, scelto anche tra i non soci.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.27 - Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea.

L'Assemblea delibera sulla composizione dell'Organo amministrativo e provvede alternativamente:

- all'elezione dell'Amministratore Unico;
- all'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci.

La nomina dell'Amministratore Unico deve essere fatta tra i soci.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere sempre rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbia preventivamente provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vicepresidenti che lo sostituiscono in caso di assenza od impedimento e che durano in carica per tutta la durata del loro mandato di amministratori, salva la possibilità di revoca da parte del Consiglio.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita

da amministratori nominati dall'Assemblea tra i soci.

Gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prossima Assemblea.

Se viene invece meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea ovvero la maggioranza di amministratori scelti tra i soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di sopravvenuta mancanza dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente od in sua assenza dal Vicepresidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o, se nominato, dal Collegio Sindacale e/o dal Revisore.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo - che può anche essere diverso dal Comune ove è ubicata la sede sociale purché nella Regione Friuli Venezia Giulia - e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, Sindaci effettivi e Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica.

Se i membri sono due è necessaria la presenza di entrambi.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti partecipanti al voto.

In caso di parità di voti, se gli amministratori votanti sono due la deliberazione si intende respinta, mentre se gli amministratori sono più di due prevale sempre il voto del Presidente.

Delle deliberazioni deve essere redatto un verbale,

firmato dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, tra i non amministratori.

Il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di legge per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa, fatti salvi quelli che, per legge o per Statuto, sono riservati alla competenza dell'Assemblea.

In sede di nomina potranno tuttavia essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un Comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti di cui agli artt.2381 e 2544 cod.civ..

Almeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la firma sociale e la rappresentanza legale della società.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo se nominato.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

L'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art.28 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art.2543 primo comma cod.civ., la cooperativa, con decisione dei soci, procede alla nomina di un Collegio Sindacale.

In tali casi il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Supplenti, in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'Assemblea che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sca-

dono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, se nominato, ha tutte le competenze di legge ed esercita inoltre anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Collegio Sindacale, il controllo contabile sulla società, qualora comunque obbligatorio per legge, è esercitato da un Revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dagli artt.2409-bis e segg. cod. civ..

L'Assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o dell'incaricato del controllo contabile può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci effettivi e da due supplenti, in possesso dei requisiti di legge,
- l'affidamento dell'incarico del controllo contabile ad un Revisore contabile o ad una Società di revisione, che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art.29 - Clausola compromissoria

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci o nei loro confronti.

La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni

relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) 1 (uno) per le controversie di valore inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- b) 3 (tre) per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e segg. cod. proc.civ..

L'Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, saranno nominati dalla Camera Arbitrale Cooperativa promossa dalla Confederazione delle Cooperative Italiane Confcooperative, in base al relativo Regolamento Arbitrale.

In difetto di designazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la sede legale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art.35 comma 1 del D.Lgs. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art.36 del D.Lgs. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri procedono con le modalità e con i termini stabiliti nel Regolamento della Camera Arbitrale Cooperativa.

La disciplina delle spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale è stabilita in base alle tariffe della Camera Arbitrale Cooperativa e comunque sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.30 - Scioglimento anticipato

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'art.2545-duodecies cod.civ. o da altre disposizioni di legge l'Assemblea dei soci stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di disposizioni in ordine ai poteri dei liquidatori si applicano le norme dell'art.2489 cod. civ..

La società, previa eliminazione delle cause di scioglimento, con delibera dell'Assemblea dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione.

In tal caso, al socio dissenziente, spetta l'esercizio del diritto di recesso.

La revoca ha effetto ai sensi dell'art.2487-ter, secondo comma cod.civ..

Art.31 - Devoluzione patrimonio finale

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate, nonché degli eventuali dividendi maturati ai sensi del precedente art.20;
- b) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della Legge 59/92.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.32 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della società, i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente Statuto, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico comprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di

cui all'art.2516 cod.civ., nonché quelle previste da altre disposizioni di legge quali la Legge 142/01.

Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci compresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'art.2545-sexies cod.civ. ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal precedente art.17.

Art.33 - Penali

Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente art.32 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della sua natura risarcitoria, confluirà nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempienza ha avuto luogo.

I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con decisione dei soci assunta secondo il metodo assembleare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, è di competenza dell'Organo amministrativo.

L'Organo amministrativo, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art.34 - Clausole mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche:

- divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, unitamente alle altre contenute nel presente Statuto sociale, sono inderogabili e devono, di fatto, sempre essere osservate.

La soppressione delle clausole di cui al comma pre-

cedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta in sede assembleare solamente con il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci aventi diritto di voto.

F.to Pietro Castellan

F.to Franco Tellini

F.to Bergamo Yannik

F.to Alessandro Delfino (L.S.)

Copia conforme all'originale mio rogito, firmato ai sensi di legge, che rilascio per il Registro delle Imprese di Gorizia, registrato a Latisana il 17 maggio 2007 al n.731/1T.

Latisana, 17 maggio 2007.